

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

**88ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**PALMA**

*indi del Vice Presidente*

**CASSON**

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario. Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si sofferma su quella all'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*) del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiatione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente **PALMA** propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1070

Art. 1

**1.1**

**CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

**SUSTA, DELLA VEDOVA**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,  
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";  
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 2.*

**1.3**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».*

**1.4**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».*

**1.5**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.*

**1.6**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

## 1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

## 1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»

b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

## 2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

### 2.3

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sostituire le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».*

### 2.4

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) la inescusabilità dell'errore di diritto».*

### 2.5

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.*

### 2.6

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.*

### 2.7

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, capoverso «Art. 2» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:*

*"3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».*

### 2.0.1

CARDIELLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

### 2.0.2

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

### 2.0.3

CARDIELLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

### 2.0.4

CARDIELLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

## Art. 3

### 3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

*Consequentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti: «e contro il magistrato».*

### 3.3

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».*

## Art. 4

### 4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.*

## Art. 5

### 5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

## Art. 6

### 6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.0.1

STEFANI, BITONCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

*Consequentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al*

magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti*: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

## **6.0.2**

### **CARDIELLO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».



# SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

89<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*

PALMA

*indi del Vice Presidente*

BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice CIRINNA' (PD) rileva che il provvedimento in titolo si prefigge di affrontare le problematiche del sistema penitenziario che hanno condotto a ripetute sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, e i cui elementi critici sono emersi in modo definitivo con la nota sentenza in causa "Torreggiani". Inoltre, già la sentenza n. 279 del 2013 della Corte costituzionale aveva espresso un monito, nei riguardi del legislatore, al quale dunque spetta di intervenire in modo organico sull'intero sistema di irrogazione ed espiazione delle pene. Del resto, il Messaggio del Capo dello Stato inviato alle Camere nell'autunno 2013 ha delineato articolate prospettive di soluzione al problema carcerario che espone l'Italia al rischio, dalla prossima primavera, di far fronte alle obbligazioni risarcitorie dovute alla prolungata violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si pone, altresì, un problema relativo all'immagine internazionale del Paese, il cui sistema penitenziario non è all'altezza di quello degli altri paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa. Venendo al merito delle disposizioni recate dal decreto, alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno recato miglioramenti. In generale, rileva che l'estensione della disciplina dei benefici penitenziari non è segno di debolezza, ma va correttamente intesa come un rafforzamento dei principi costituzionali e, segnatamente, di quelli previsti dall'articolo 27, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Richiamandosi a molte opinioni espresse di recente anche in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osserva che il decreto non integra un indulto surrettizio, ma costituisce una delle azioni di un piano organico di interventi che si completerà con l'entrata in vigore delle norme, recentemente approvate dal Senato, in materia di pene alternative alla detenzione e messa alla prova e con i disegni di legge in materia di custodia cautelare all'esame della Commissione. Manifesta quindi apprezzamento per le norme volte a concedere sgravi di pena, con esclusione dei reati di maggiore allarme sociale, tra i quali l'articolo 416-*bis* del codice penale. Si dice altresì favorevole all'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato di lieve entità connesso con le sostanze stupefacenti e psicotrope. Del pari, non ritiene si debba sottovalutare l'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 8, in materia di proroga delle agevolazioni e degli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati. Merita un'accoglienza favorevole, a suo giudizio, anche la norma che estende, oltre al limite di due volte, l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Conclude precisando che, per rendere efficaci le norme contenute nel decreto, è indispensabile procedere all'individuazione delle risorse finanziarie

per condurle a regime; si riferisce, in particolare, ai fondi per gli educatori e gli operatori sociali e a quelli volti a potenziare l'attività dell'esecuzione penale esterna. Su queste esigenze di approfondimento, tuttavia, grava il termine estremamente ridotto perché si concluda l'esame in Senato, giacché la data utile per la conversione del decreto-legge è quella del 21 febbraio; per questo auspica che il testo non subisca modificazioni nella lettura presso questo ramo del Parlamento, nel caso in cui l'approvazione di emendamenti determini rischi di decadenza del decreto.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rileva che le norme del decreto-legge rischiano di porre in discussione la coerenza dell'intero sistema di esecuzione della pena. In proposito, a titolo esemplificativo, si sofferma sull'articolo 2, che reca modifiche al testo unico degli stupefacenti. Al riguardo, non risulta comprensibile quale sia l'obiettivo perseguito, giacché si sostituisce, nell'articolo 73 del testo unico, la disciplina della circostanza attenuante connessa con la lieve entità del reato, con una fattispecie incriminatrice autonoma, punita con la reclusione da uno a cinque anni. In apparenza, si vogliono evitare le conseguenze del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti che talvolta dava luogo a pene detentive elevate. Tuttavia, non pare che questo problema possa risolversi con l'introduzione dell'autonoma fattispecie di reato caratterizzato dalla lieve entità, poiché la nuova disciplina non esclude l'applicabilità della facoltà di procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si sofferma anche sulle conseguenze applicative dell'abrogazione del quinto comma dell'articolo 95 del testo unico sugli stupefacenti, giacché l'abolizione del limite dell'accesso all'affidamento in prova per sole due volte indebolisce la forza dissuasiva della sanzione penale, consentendo al condannato di reiterare le condotte illecite nella speranza di accedere a trattamenti di favore in ogni caso. Si sofferma quindi sulle criticità dell'istituto della liberazione anticipata speciale, non più connessa alla funzione di premialità per la buona condotta tenuta nell'espiazione della pena; inoltre, ritiene incomprensibile e irragionevole che la liberazione anticipata speciale non trovi applicazione per chi sconta la detenzione domiciliare o beneficiari dell'affidamento in prova. Infatti, se questi due istituti vanno ormai assumendo la natura di vere e proprie pene principali - come del resto è stabilito in forza del disegno di legge da poco approvato dal Senato sulle pene non detentive - non si spiega perché non consentire l'applicazione di una misura premiale discriminando, in particolare, quanti sono detenuti presso il domicilio. Conclude rilevando come quelle illustrate siano solo alcune delle incoerenze del sistema come modificato dal decreto: rispetto a tali norme si deve porre rimedio con puntuali proposte emendative che assumono dunque un rilievo ineludibile.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) ricorda che le disposizioni del decreto-legge in materia di modifica del testo unico sugli stupefacenti giungono all'esame del Senato proprio mentre la Corte costituzionale sta per pronunciarsi sulla legittimità di alcune disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. A suo giudizio, rimane ineludibile trattare la materia senza prese di posizione ideologiche e avendo riguardo al significato proprio delle singole disposizioni. Ricorda, in proposito, che alla base dell'impostazione della legge che porta anche il suo nome vi è il presupposto che il consumo di stupefacenti non integra reato, mentre lo spaccio e la vendita danno luogo a incriminazione. La disciplina introdotta dal decreto-legge con la modifica dell'articolo 73, comma 5, del citato testo unico, volta a introdurre un'autonoma fattispecie di reato caratterizzata dalla lieve entità, non sembra chiara negli esiti applicativi e finanche negli obiettivi di politica criminale che si prefigge. Ritiene invece indispensabile ricordare che l'effettività delle garanzie e delle sanzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non può essere garantita da interventi normativi disorganici e dettati dall'emergenza, ma dallo sviluppo di politiche coerenti che coinvolgano, tra l'altro, anche le istituzioni regionali, che stentano a farsi carico dell'attuazione dei piani di recupero delle tossicodipendenze.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) rileva a sua volta che la ragione ispiratrice del decreto va certamente rinvenuta negli oneri che gravano sull'Italia in seguito alla sentenza "Torreggiani" e alla condanna senza appello del sistema penitenziario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. E' evidente che gli effetti di tale condanna non sono solo di segno economico e finanziario ma assumono la natura di una sconfitta per l'immagine e per la tenuta dei diritti fondamentali nel paese. Un'attenta lettura dei dati che riguardano il sistema penitenziario italiano consente di rilevare che il rapporto numerico tra detenuti e popolazione è nella media europea; tuttavia, sul piano della struttura degli istituti di pena vi è un difetto grave nella disponibilità dello spazio necessario e prescritto per ciascun detenuto. Ne discende che si dovrebbe concentrare l'attenzione su un efficace piano di edilizia penitenziaria capace di rendere più umana ed efficiente l'espiazione delle pene in ciascuno degli istituti di detenzione italiani. Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 che ha

determinato accese discussioni già nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, con particolare riguardo alla natura delle disposizioni concernenti la liberazione anticipata speciale. In generale, ritiene che interventi normativi di tale natura non possano sortire alcuna efficacia se non sono accompagnati da opportune modifiche del sistema delle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi e forniture negli istituti di pena e, appunto, senza un intervento strutturale che renda rapidamente applicabile un piano per le carceri volto ad ampliare la capacità di offerta di posti negli istituti di pena. Infine, osserva che le notizie circa la mancanza di trasparenza nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di appalti e forniture di materiali e servizi per l'esecuzione delle misure coercitive anche mediante strumenti di controllo elettronici, dimostrano che d'allarme lanciato, ormai da parecchi mesi, dalla sua parte politica, è stato ingiustamente sottovalutato.

Il senatore **LUMIA (PD)** conviene sulla constatazione circa la drammatica condizione in cui versa il sistema carcerario italiano. Si tratta di un problema ineludibile, rispetto al quale si devono comprendere priorità e direttrici d'intervento. Sui rilievi svolti, anche nel corso degli interventi nella seduta odierna, riguardo alle caratteristiche strutturali degli istituti di pena, osserva che la questione più rilevante è costituita dall'inosservanza dello spazio regolamentare minimo, che rende disumane le condizioni di esecuzione della pena. Più in generale, anche alla luce del Messaggio alle Camere trasmesso dal Capo dello Stato nell'autunno scorso, emerge l'esigenza di delineare una soluzione articolata che abbia riguardo alle strutture in cui si eseguono le pene detentive e, in particolare, alla loro capienza. Tuttavia, la complementare opzione di intervento sul sistema di esecuzione della pena e sulle norme di diritto penale sostanziale implica una scelta. Si può ricorrere ad un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, oppure adottare misure organiche volte a diminuire la cosiddetta domanda di posti di detenzione, senza tuttavia rendere incoerente l'intero sistema di repressione dei reati. Premesso che l'approvazione di un nuovo indulto, dopo quello del 2006, non è una soluzione da valutare con ottimismo nell'immediato, ritiene si debba avere particolare riguardo agli interventi relativi al processo penale: in proposito, la revisione del principio dei tre gradi di giudizio dovrebbe essere presa in attenta considerazione. Inoltre, si deve intraprendere con coraggio una massiccia depenalizzazione, che ha già ottenuto un primo risultato nella recente approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge sulle pene alternative e sulla messa alla prova. Il contenuto del decreto-legge in esame incontra piena condivisione, quanto alle modifiche dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. L'estensione del ricorso alle procedure di controllo mediante apparati elettronici consente un alleggerimento nell'esecuzione della pena detentiva in carcere. Quanto agli interventi in materia di norme sugli stupefacenti, l'introduzione di un'autonoma fattispecie incriminatrice per le condotte illecite caratterizzate dalla lieve entità è da accogliere con favore, giacché sottrae al giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti il fatto che i reati abbiano ad oggetto modesti quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riguardo alla soppressione del divieto del terzo affidamento in prova ai servizi sociali, ritiene che gli effetti debbano essere valutati in concreto, tenendo presente che la norma non si presta ad alcun tipo di automatismo ma fa salva la valutazione dell'autorità giudiziaria in sede di concessione del beneficio.

Il presidente **PALMA (FI-PdL XVII)** si sofferma preliminarmente sull'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico sugli stupefacenti. La soppressione del limite alla concessione, per sole due volte, dell'affidamento in prova ai servizi sociali mina alla base l'equilibrio tra l'esigenza di sicurezza dei cittadini, il diritto alla salute del condannato e la funzione rieducativa della pena. L'abbandono di questo punto di equilibrio avviene peraltro al solo fine di porre rimedio all'emergenza penitenziaria e determina l'indebito travolgimento delle esigenze di prevenzione generale e di capacità dissuasiva del sistema penale. Si tratta di un caso esemplare di intervento disorganico nel tessuto normativo dell'ordinamento penitenziario e del sistema penale in generale. Muove le stesse critiche all'articolo 2 del decreto, che introduce l'autonoma fattispecie di reato in cui incorre chi pone in essere condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Non si comprende, infatti, la *ratio* della previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni che, di fatto, non sembra sortire effetti di rilievo sul sistema complessivo di comminazione della sanzione penale per i reati in materia di stupefacenti. Né, del resto, è decisivo il comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, giacché la modifica all'articolo 380, comma 2 sembra integrare una mera norma di coordinamento.

Più in generale, ritiene che interventi normativi come quelli recati dal decreto-legge debbano essere valutati attentamente con riguardo ai concreti esiti dell'applicazione delle norme, il

che può in effetti avere luogo soltanto se alla Commissione perverranno i dati analitici relativi agli esiti, sulla popolazione carceraria, derivanti dall'entrata in vigore prima del decreto-legge n. 78 del 2013, cosiddetto "svuota-carceri", e poi dall'emanazione dello stesso decreto-legge n. 146 del 2013. Quello esposto è l'unico sistema di valutazione dell'effettività delle norme sia sul sistema carcerario, sia sulle decisioni della magistratura di sorveglianza e, più in generale, in fase di esecuzione delle pene. In particolare, si sofferma in senso critico sulla portata della nuova liberazione anticipata speciale che consente la concessione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Si è di fronte a un'altra modifica che determina aporie nel sistema, giacché la detrazione di pena viene concessa con la liberazione anticipata, ma senza che essa sia riconducibile alla buona condotta o all'aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta, in altre parole, di un condono che si risolve in un indulto settoriale; ciò, inoltre, rende assolutamente imprevedibili gli effetti di moltiplicazione nell'applicazione delle misure premiali. Ancora, si pongono non pochi dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento determinata dall'esclusione dalle misure di favore dei condannati per l'uno o per l'altro reato, nonché di chi si trova a scontare la pena con la detenzione domiciliare o in affidamento in prova.

Quest'ultimo profilo è particolarmente incoerente con quanto recentemente approvato dal Senato in materia di pene non detentive e messa alla prova, giacché quel disegno di legge (n. 925) prevede che la detenzione domiciliare sia una delle pene principali e non una modalità di esecuzione della condanna. Svolge quindi ulteriori rilievi critici sulla portata dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Vi si prevede l'estensione dell'espulsione sostitutiva nei riguardi dello straniero, determinando una profonda alterazione nell'impianto del decreto legislativo n. 286 del 1998. In questa materia, l'intervento operato dalla Camera dei deputati non sembra migliorativo giacché si limita ad escludere l'applicabilità dell'espulsione sostitutiva per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter* dello stesso testo unico, abbandonando l'originaria scelta di escludere il ricorso all'espulsione in sostituzione delle sole pene detentive inferiori nel massimo ai due anni.

Conclude osservando che la predisposizione di puntuali emendamenti migliorativi del testo appare un'esigenza ineludibile, a pena di determinare effetti illogici, imprevedibili e irragionevoli su intere aree del sistema di repressione dei reati e sulle linee principali dell'esecuzione penale.

Il sottosegretario BERRETTA dichiara la propria disponibilità a trasmettere alla Commissione i dati concernenti il flusso degli ingressi e delle uscite, mese per mese, per gli istituti di pena. Anticipa fin da ora che i risultati di tali rilievi statistici fanno notare una significativa riduzione nell'accesso agli istituti di pena nel corso dei primi due mesi di vigenza del decreto-legge n. 78 del 2013.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) rileva che il decreto-legge n. 146 del 2013 non integra in alcun modo un indulto dissimulato. Per far fronte alla condanna da ultimo emessa con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani, si tratta di delineare misure volte a far fronte all'emergenza carceraria, ma che, al contempo, possano contribuire a un disegno organico e di portata valida per il lungo periodo; ritiene, in particolare che si debba lasciare sempre alla magistratura giudicante e ai giudici dell'esecuzione margini di valutazione per l'applicazione di ciascuna misura premiale, evitando con cura di determinare quegli automatismi applicativi e le rigide presunzioni che danneggiano il sistema nel suo complesso. In proposito, la rimozione del limite alla concessione dell'affidamento in prova per più di due volte va interpretata come una norma che lascia ambiti di valutazione tali da non determinare rischi in sede applicativa. Non altrettanto positivo è invece il giudizio sulla liberazione anticipata speciale prevista all'articolo 4. Di tale disposizione non va stigmatizzato il quantitativo di detrazione della pena, il cui significato non deve essere riguardato in termini negativi, ma è proprio l'effetto concreto della norma a lasciare perplessi, nel momento in cui determina una sorta di "lotteria premiale" a effetti applicativi casuali in favore dei detenuti. Si sofferma, quindi, sull'istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Le critiche, in tale materia, riguardano non già l'entrata in funzione del garante - sin troppo a lungo rinviata - ma la natura delle norme che ne regolano lo statuto e il funzionamento. Il fatto che afferisca al Ministero della giustizia e gli stessi requisiti delle persone tra le quali scegliere i tre componenti del collegio, delineano un organismo la cui natura burocratica non sembra coerente con le varie e rilevanti prerogative di cui dispone il Garante.

Infine, non si dice contrario all'introduzione di un'estesa applicazione dell'espulsione sostitutiva della pena detentiva nei riguardi dello straniero; si tratta di una norma che, anche nella percezione dell'opinione pubblica, può trovare una sua giustificazione se applicata con ragionevolezza e secondo precisi e puntuali limiti normativi.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) rileva che si è in presenza di un provvedimento di cui non si scorgono gli effetti strutturali sul sistema penitenziario nè l'organicità con i comparti normativi che regolano l'esecuzione della pena. In generale, ritiene che la via per risolvere, anche in prospettiva di lungo periodo, i problemi posti dall'emergenza carceraria, sia da rinvenire in una coraggiosa opera di depenalizzazione. La trasformazione in illeciti amministrativi di molte fattispecie incriminative che ancora contraddistinguono il sistema di repressione penale in molti settori dell'ordinamento è, d'altra parte, un'iniziativa che la Commissione ha già avviato con l'introduzione di norme di tale natura in sede di esame dei disegni di legge n. 925 e connessi in materia di pene alternative e messa alla prova. In corrispondenza di tali interventi, si rende opportuno considerare senza preconcetti l'ipotesi di provvedimenti di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, specialmente se l'alternativa è rappresentata da interventi sporadici e di dubbia coerenza sistematica. Per quanto riguarda le puntuali disposizioni recate dal decreto, si limita a segnalare, a titolo di esempio, le distorsioni applicative in cui si può incorrere intervenendo in materia penale senza una coerenza di fondo; cita, al riguardo, la disposizione risultante dall'articolo 4, come modificato dalla Camera dei deputati. Come noto vi si prevede, in seguito all'accoglimento di un emendamento presso l'altro ramo del Parlamento, l'esclusione della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'esclusione assoluta di tali detenuti non era prevista nell'iniziale formulazione dell'articolo 4, che invece la consentiva solo nel caso in cui costoro avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale. Si tratta ora di valutare quale sia la situazione di quanti, nel corso dei 60 giorni di vigenza del decreto-legge e prima dell'eventuale conversione, possano aver eventualmente trovato accesso all'istituto previsto nell'articolo 4, nella sua formulazione iniziale.

Il presidente **PALMA** propone che, dato il numero di senatori che hanno chiesto di poter intervenire in discussione, la seduta notturna già convocata alle ore 21 di domani, possa avere inizio alle 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per lo ore 21 del 12 febbraio 2014 è anticipata alle ore 19.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 22,15.*